



## GIURISPRUDENZA

### BANCA E FINANZA - ANATOCISMO

01/10/2014

## Per l'anatocismo si applica senz'altro la normativa della l. 27.12.2013, n. 147

Corte d'Appello di Genova, Sez. III, 17 marzo 2014

segnalato da: prof. avv. Aldo Anqelo Dolmetta e avv. Marcello Pistilli

Si tratta di un obiter. Ma, a dir la verità, molto importante, perché è il primo provvedimento che tocca, a quanto consta, la regolamentazione dell'anatocismo come posta in essere dalla l. 27.12.2013, n. 147, come modifica della norma del T.U.B. (art. 120).

Da notare, in particolare, come il provvedimento della Corte di Appello di Genova non consideri in alcun modo l'intervento del Cicr: considerandolo del tutto eventuale nel contesto della norma citata.

L'applicazione della legge senza transito dal CICR è stata sostenuta in letteratura. In particolare, si è rilevato come il disposto normativo della legge n. 147/2013 si applica (secondo quanto disposto dalla legge distabilità) sin dal primo gennaio 2014, senza bisogno di interventi del Cicr.

Le prescrizioni di base della norma si applicano, infatti - secondo quanto espressamente previsto dall'art. 120, comma 2, T.U.B. - «in ogni caso»: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi». protezione dei dati personali e della privacy. Continuando la navigazione, acconsenti al loro utilizzo. Maggiori informazioni a questa pagina.

Copyright DirittoBancario.it  
NON MOSTRARE PIÙ QUESTA FINESTRA